

## **Regolamento per l'elezione del Consiglio di Amministrazione**

**2015**

### **Art.1**

Il processo elettorale di Arca si fonda sulla libertà delle candidature, espresse attraverso Liste Elettorali, sulla pubblicità e trasparenza delle procedure e sul ruolo di garanzia di un'apposita commissione che valuta la legittimità delle liste proposte all'Assemblea.

### **Art. 2**

La Commissione Elettorale è eletta dal Consiglio di Amministrazione. La Commissione è composta da 3 membri. I componenti della Commissione devono essere soci da almeno 3 anni.

E' fatto divieto ai membri della Commissione di candidarsi all'elezione del Consiglio di Amministrazione. L'informazione ai soci e la nomina della Commissione deve avvenire entro 150 gg. precedenti allo svolgimento dell'Assemblea.

### **Art.3**

La Commissione resta in carica fino all'avvenuta nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Nella prima seduta la Commissione nomina un Presidente ed un segretario che provvederà alla verbalizzazione delle riunioni, che sono valide in presenza della maggioranza dei componenti.

Entro 80 gg. dallo svolgimento dell'Assemblea dovranno essere consegnate la lista o le liste alla Commissione Elettorale.

La Commissione provvede a valutare le liste proposte in base ai requisiti previsti dal presente Regolamento. Nel caso di non ottemperanza a quanto previsto agli articoli 5 e 6 del presente Regolamento, la Commissione può concedere fino a un massimo di gg. 10 per adeguarsi a quanto previsto dai suddetti articoli.

Qualora non si ottemperi a quanto previsto e nei tempi indicati, la Commissione dichiara la decadenza della Lista.

La Commissione deve comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione le Liste candidate al rinnovo del Consiglio entro 60 gg. precedenti allo svolgimento dell'Assemblea.

Da quel momento fino all'Assemblea il Consiglio di Amministrazione in carica dovrà organizzare un adeguato numero di assemblee per presentare programmi e candidati proposti dalle Liste.

### **Art.4**

Nella nomina del consiglio di amministrazione, si segue il criterio della votazione sulla base di una o più liste di candidati complete di tutti i membri da eleggere, fatti salvi i diritti di rappresentanza di eventuali soci finanziatori di cui all'art. 21 dello statuto.

Il numero dei consiglieri da nominare, nel rispetto dell'art. 40 dello Statuto, dovrà essere deliberato dall'Assemblea della Cooperativa ed ogni lista dovrà essere composta dal numero di candidati deliberato.

Ad essa deve essere allegato il programma di conduzione della cooperativa e l'indicazione dei membri che si proporranno come presidente e vicepresidente al consiglio di amministrazione.

La Lista deve essere consegnata alla Commissione Elettorale, da uno o più membri della lista stessa, corredata da un numero di firme di almeno 30 soci, oltre i membri della lista stessa.

#### **Art. 5**

Nella definizione delle liste devono essere rispettati i seguenti criteri vincolanti:

- a) i candidati espressione della sede centrale non possono essere più di un terzo del totale.
- b) devono essere rappresentati almeno tre dei principali territori gestionali, sulla base di quanto definito, con apposita delibera, dal Consiglio di Amministrazione, e i 2 settori di intervento (area sociale e area infanzia) in cui opera la cooperativa.
- c) devono risultare di nuova nomina ad ogni elezione un minimo di un quinto dei consiglieri.
- d) almeno un terzo dei candidati devono avere esperienza come amministratore di società.
- e) ogni genere deve essere rappresentato da almeno un terzo dei componenti
- f) i candidati devono aver maturato un'anzianità associativa di almeno 24 mesi alla data dell'Assemblea

Le percentuali indicate nel presente articolo devono intendersi per difetto.

Al fine di garantire la migliore funzionalità possibile dell'organo amministrativo si possono inserire nelle liste non più di due consiglieri, anche non soci, che per capacità professionale, esperienza cooperativa e relazioni, siano in grado di contribuire alla gestione societaria.

#### **Art. 6**

Ogni socio non può candidarsi in più liste, né firmare l'adesione a più di una lista. Il socio che si candida in una lista non può firmare l'adesione per un'altra.

E' necessario inoltre che i candidati godano dei diritti ex art. 2382 c.c., non abbiano le incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e non abbiano subito i procedimenti, i provvedimenti o le sentenze di cui all'art.38 decreto legislativo 163/2006.

Le candidature raccolte nella lista dovranno essere indirizzate alla commissione elettorale, secondo le modalità ed entro i termini previsti dal presente regolamento.

#### **Art. 7**

Le votazioni in assemblea avverranno con il metodo previsto dall'articolo 36 dello Statuto. Non sono ammessi voti su singoli candidati.

Se vi sono più liste saranno votate nell'ordine che dipende dalla data di presentazione.

#### **Art. 8**

I componenti della Lista che avrà ottenuto più voti sono i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione.

I risultati saranno proclamati nel corso dell'assemblea e riportati nel verbale della stessa.